



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **14076/2014** promossa con le forme di cui all'art. 702-bis c.p.c. da:

FALLIMENTO SERVIZI INTEGRATI ENERGIA S.R.L. (S.I.E. S.R.L.) IN LIQUIDAZIONE in persona del curatore (C.F. 03273880231), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO MATTEUZZI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona

RICORRENTE

contro

PROVINCIA DI VERONA in persona del Presidente pro tempore (C.F. 00654810233), con il patrocinio dell'avv. CARLO TRENTINI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona

RESISTENTE

Il Giudice dott. Pierpaolo Lanni,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/03/2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

considerato che:

- con ricorso depositato il 9.12.14, il Fallimento Servizi Integrati Energia S.r.l. in liquidazione ha dedotto che: -) la SIE S.r.l., quale società operante nel settore della commercializzazione di gas metano e di prodotti, servizi e sistemi legati alla erogazione del gas e della energia elettrica, rientrava tra i soggetti tenuti a versare l'addizionale sui consumi di energia elettrica per usi non abitativi, fino a 200 KW; -) a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 350/2003, il soggetto legittimato a riscuotere l'addizionale era divenuta la Provincia in sostituzione dell'Erario (per il tramite dell'Agenzia delle Dogane); -) nonostante tale modifica legislativa, la SIE aveva versato all'Erario l'addizionale relativa al 2005 (per un importo complessivo di € 100.829,43); -) nelle more del procedimento di rimborso avviato nei confronti dell'Erario, la SIE era stata dichiarata fallita (sentenza del Tribunale di Verona 43/12, resa il 21.3.12); -) nell'ambito di tale procedura di fallimento, la Provincia di Verona era stata ammessa al passivo per l'importo totale di € 145.402,06, di cui € 100.829,43 proprio per l'addizionale provinciale energia elettrica per il 2005; -) dopo l'ammissione al

passivo, e precisamente il 19.12.13, la somma di € 100.829,43 indebitamente versata dalla SIE quale addizionale del 2005, era stata restituita dall'Erario alla Provincia di Verona, per il tramite del Ministero dell'Interno;

- sulla basi di tali deduzioni, il fallimento ricorrente, affermando l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 L.F., del pagamento effettuato dall'Erario alla Provincia di Verona, ha chiesto la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di € 100.829,43;
- con comparsa depositata il 17/2/15 si è costituita in giudizio la Provincia di Verona ed ha contestato la domanda del ricorrente, replicando in particolare che il pagamento effettuato dalla SIE all'Erario aveva assunto valore solutorio ai sensi dell'art. 1189, primo comma, c.c.;
- orbene, ai fini della decisione, occorre accertare innanzi tutto se il pagamento effettuato originariamente dalla SEI all'Erario avesse o meno valenza solutoria;
- al riguardo va osservato che: a) l'art. 5 bis DPR n. 603/73 consente di riconoscere in via generale valenza solutoria ai versamenti di imposta eseguiti dal contribuente ad organi dell'Amministrazione Finanziaria diversi da quelli competenti a riceverli (in questo senso Cass n. 12333/01); b) questo principio, in particolare, proprio perché ricavato dal citato art. 5 bis (che invero attribuisce rilievo all'errore tra "servizi di tesoreria" e concessionario), può ritenersi applicabile solo nel caso in cui l'organo che riceve il pagamento e quello che avrebbe dovuto riceverlo appartengano all'Amministrazione Finanziaria (la sentenza citata ha riguardato un pagamento effettuato all'Ufficio Dogana invece che all'Ufficio IVA) e non anche nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato all'Amministrazione Finanziaria ed invece avrebbe dovuto essere effettuato ad un ente pubblico del tutto distinto (come, ad esempio, ad un ente pubblico locale quale la Provincia) o viceversa; c) più precisamente, al di fuori dell'ambito applicativo desumibile dall'art. 5 bis, l'errore nell'individuazione dell'ente legittimato a ricevere il pagamento dell'imposta o del tributo ad esempio, non esclude la valenza solutoria del pagamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento si trovi in una condizione di buona fede scusabile, come previsto dalla disciplina generale ricavabile dall'art. 1189 c.c., applicabile anche nell'ordinamento tributario; d) del resto, una conferma di questa precisazione si rinviene ormai nell'art. 10 della Legge n. 212/00, che ha attribuito rilievo generale alla buona fede incolpevole del contribuente, con l'obiettivo di tutelarne l'affidamento, e nell'art. 116 comma 20 della successiva Legge n. 388/00, che nell'applicare la tutela dell'affidamento del contribuente all'ipotesi di errore nell'individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento dei contributi previdenziali, ha condizionato il riconoscimento della valenza solutoria del

- pagamento erroneamente effettuato alla posizione di buona fede (incolpevole) del contribuente; e) nel caso di specie alla SEI non può essere riconosciuta una condizione di buona fede incolpevole nell'effettuazione del pagamento dell'addizionale del 2005 all'Erario invece che alla Provincia di Verona, in quanto: e.1) l'art. 2 comma 39 della Legge n. 350/13, che, con riferimento al periodo in esame, aveva modificato l'art. 6 della DL n. 511/88, aveva attribuito, con formulazione chiara ed inequivoca, la legittimazione a ricevere l'addizionale per l'energia alle Province in luogo dell'Erario; e.2) l'Agenzia delle Dogane, con comunicazione del 13/1/15 inviata a tutti gli operatori del settore aveva richiamato l'attenzione sulla novità normativa (v. allegato n. 3 del fascicolo di parte ricorrente); e.3) la Provincia di Verona aveva tempestivamente comunicato a tutte le società interessate, compresa la SEI, note circolari informative sulle nuove disposizioni introdotte (come risulta dalla nota prot. 1878/05 proveniente proprio dalla resistente: v. allegato n. 3 del fascicolo di parte ricorrente); e.4) del resto, proprio per questo motivo la resistente, a partire dal 2005, aveva chiesto alla SEI il pagamento dell'addizionale, negando valenza solutoria al pagamento effettuato nei confronti dell'Erario; e.5) in questo contesto si può escludere che vi fossero condizioni oggettive idonee a giustificare la presunzione della persistente legittimazione al pagamento da parte dell'Erario, e quindi tali da rendere configurabile un affidamento incolpevole della SEI;
- tenuto conto di tali rilievi, non può essere riconosciuto al pagamento in esame valenza solutoria, ai sensi dell'art. 1189 c.c.;
 - pertanto, tale pagamento ha dato luogo ad un'ipotesi di soggetto indebitato *ex latere accipientis*, riconducibile all'art. 2033 c.c., che, come tale, ha generato in capo alla SEI il diritto alla ripetizione ed in capo all'Erario il corrispondente obbligo restitutorio;
 - ciò posto, occorre accertare se al successivo pagamento effettuato il 19/12/13 dall'Erario nei confronti della Provincia di Verona, in adempimento dell'evidenziata obbligazione restitutoria esistente nei confronti della SEI ed al fine di estinguere l'obbligazione tributaria ancora gravante su quest'ultima nei confronti della Provincia di Verona, sia applicabile l'art. 44 L.F.;
 - al riguardo va osservato che: a) l'inefficacia prevista dall'art. 44 L.F. è diretta espressione della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, la cui *ratio* è evidentemente quella di salvaguardare il principio della *par condicio creditorum*; b) tale principio appare violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ma più in generale da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo (v.

Cass. n. 7508/11); c) devono, dunque, ritenersi inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.f., anche gli atti solutori posti in essere dopo la dichiarazione di fallimento da soggetti terzi, se effettuati con denaro del fallito o comunque per suo conto (v. ancora Cass. 7508/11); d) il pagamento effettuato dall'Erario nei confronti della Provincia è chiaramente riferibile al fallito, sia poiché relativo all'obbligazione tributaria all'epoca ancora gravante sulla SEI nei confronti della Provincia (tanto che quest'ultima era stata ammessa al passivo anche per quel credito) sia perché effettuato con una provvista spettante alla società (in quanto oggetto del credito restitutorio esistente nei confronti dell'Erario stesso);

- tenuto conto di tali rilievi, deve affermarsi l'inefficacia del pagamento in questione ai sensi dell'art. 44 L.L.f.;
- la domanda del fallimento ricorrente deve quindi essere accolta;
- le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, essere poste a carico di parte resistente nella misura indicata in dispositivo (secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/14);

P.Q.M.

1. accoglie la domanda della parte ricorrente e quindi dichiara l'inefficacia del pagamento effettuato il 19/12/13 dall'Erario nei confronti della Provincia di Verona e condanna la Provincia di Verona a restituire al Fallimento Servizi Integrati Energia S.r.l. in liquidazione la somma di € 100.829,43, oltre interessi legali dal 19.12. 2013 al saldo;
2. condanna la Provincia di Verona a pagare in favore di Fallimento Servizi Integrati Energia S.r.l. in liquidazione le spese di lite che liquida in complessivi € 8.400, di cui € 400 per spese ed il resto per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa.

Si comunichi.

Verona, 30/3/15

Il Giudice
dott. Pierpaolo Lanni